

Condizioni di vendita, di fornitura e di garanzia Riello SA

1) GENERALITÀ

Per tutte le forniture e le prestazioni della Riello SA valgono le seguenti condizioni, che con l'ordinazione si intendono riconosciute. Il committente è tenuto ad avvertire la Riello SA in merito a prescrizioni, disposizioni, norme di legge in vigore e simili emanate dalle autorità e da altri enti che devono essere osservate per l'adempimento del contratto. Per l'accettazione di prestazioni di servizio, quali la messa in servizio, la prova di funzionamento, il montaggio o l'elaborazione di schemi elettrici globali, si applicano le condizioni specifiche della ditta. Le condizioni di acquisto del committente non diventano parte integrante del contratto, nemmeno qualora la Riello SA non dovesse rifiutarle esplicitamente.

2) CONFERME D'ORDINE, MODIFICA E ANNULLAMENTO DELLE ORDINAZIONI

Per l'estensione e l'esecuzione della fornitura fa stato la conferma d'ordine da parte di Riello SA. Le conferme potranno anche essere inviate via fax o posta elettronica. Acquisiranno validità se non contestate entro 8 giorni dall'invio. Se non giungono contrordini entro 8 giorni dalla data d'ordinazione, le specifiche riportate nella conferma sono vincolanti. Materiali o prestazioni non menzionati nella conferma vengono fatturati separatamente. Per effettuare modifiche o annullamenti d'ordine è necessaria una autorizzazione scritta da parte della Riello SA. I costi risultanti sono a carico del committente.

3) PREZZI

I prezzi riportati nelle documentazioni della Riello SA possono essere soggetti a modifiche, anche senza preavviso.

4) DATI TECNICI, ILLUSTRAZIONI

Poiché la Riello SA è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

5) TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna viene indicato nel modo più preciso possibile in base alla migliore previsione, senza che per questo possa essere garantito. Il termine di consegna indicato premette l'adempimento delle condizioni di pagamento convenute. Non si accettano richieste d'indennizzo o annullamenti d'ordine in seguito a ritardi nella consegna. Quale data di consegna vale il giorno di spedizione. In caso di consegne in autocarro non sussiste alcun diritto d'indennità se l'orario di arrivo previsto non può essere mantenuto. Se la merce ordinata non viene presa in consegna nel termine convenuto, la Riello SA ha il diritto di fatturare la merce e di immagazzinarla a spese e a rischio del committente. Per ordinazioni contro ordine di spedizione, la Riello SA si riserva di fabbricare la merce solo a ricezione dell'ordine di spedizione.

6) SPEDIZIONI

La Riello SA è libera di scegliere il mezzo di trasporto. Le consegne per ferrovia a partire da un valore di fattura di CHF 1'000.– avvengono franco stazione ferroviaria. Le consegne per autocarro a partire da un valore di fattura di CHF 1'000.– avvengono franco cantiere, senza scarico. Se i cantieri non sono accessibili con l'autocarro, il committente deve stabilire per tempo il luogo di consegna. In caso di richieste speciali (consegna rapida, orari di arrivo speciali), le spese di trasporto supplementari sono a carico del committente. Le spese di spedizione per piccole forniture di accessori o pezzi di ricambio vengono fatturate. Benefici e rischi passano al committente al più tardi quando la merce lascia lo stabilimento, anche in caso di franco consegna o montaggio compreso, o anche se il trasporto viene organizzato dalla Riello SA. Reclami per danni di trasporto devono essere presentati immediatamente alla ferrovia, alla posta o allo spedizioniere. Lo scarico è compito del committente. Si declina esplicitamente ogni responsabilità per danni occorsi durante le operazioni di scarico. Vengono utilizzati gli imballaggi e i mezzi ausiliari di trasporto ritenuti più adeguati.

7) CONTROLLO E PRESA IN CONSEGNA DELLE FORNITURE

Il committente ha l'obbligo di controllare immediatamente la merce dopo la consegna. Se la merce non corrisponde al bollettino di consegna o presenta difetti visibili, il cliente è tenuto a notificarlo per iscritto entro 8 giorni dalla consegna. Reclami oltre tale termine non vengono presi in considerazione (danni di trasporto, vedi § 6). Difetti non necessariamente riscontrabili devono essere notificati dal cliente non appena accertati, al più tardi prima che scada il periodo di garanzia. I reclami non annullano i termini di pagamento. Se il cliente desidera una prova d'accettazione non prevista esplicitamente nell'estensione della fornitura, essa soggiace a un accordo scritto e va a carico del committente. Se per motivi estranei alla Riello SA le prove d'accettazione non possono essere eseguite entro i termini fissati, le caratteristiche da verificare con tali prove si intendono esistenti. Danni di lieve entità che non pregiudicano l'utilizzazione non danno diritto a reclami.

8) SPEDIZIONI DI RITORNO

Previo accordo scritto con il committente, la Riello SA è libera di riprendere articoli di catalogo, a condizione che al momento del rinvio facciano ancora parte dell'assortimento e siano nuovi di fabbrica. Non sussiste comunque obbligo di ripresa. Per invii di merce con un valore inferiore a CHF 100.– non si concedono accrediti per motivi di costo. Fanno eccezione spedizioni errate da parte del fornitore. La merce di ritorno, con il bollettino di consegna, deve essere inviata franco luogo convenuto. Da un accredito vengono trattenuti gli oneri di prova, le spese amministrative, le spese di spedizione ed eventuali spese di riparazione.

9) GARANZIA

La garanzia dura 1 (uno) anno dalla data della messa in funzione dell'apparecchio; la data di messa in funzione deve essere attestata nell'apposito spazio del certificato di garanzia vidimato dallo STA (Servizio Tecnico Autorizzato) Riello SA. La sostituzione o la riparazione dell'intero apparecchio o di una sua parte componente, non estendono la durata della garanzia che resta invariata.

Per i componenti sotto elencati, la garanzia ha la seguente validità:

- | | |
|--|---------------------|
| • Bruciatori, regolazioni, componenti elettrici, circolatori (anche se integrati in sistemi calore): | garanzia di 12 mesi |
| • Termopompe: | garanzia di 24 mesi |
| • Corpo delle caldaie in ghisa: | garanzia di 60 mesi |
| • Corpo delle caldaie in acciaio inox: | garanzia di 60 mesi |
| • Corpo delle caldaie in acciaio: | garanzia di 36 mesi |
| • Bollitori vetrificati: | garanzia di 36 mesi |
| • Pannello solare: | garanzia di 60 mesi |
| • Scambiatore condensante murali: | garanzia di 24 mesi |

Si decade dall'esercizio del diritto alla presente garanzia decorsi 4 (quattro) anni dalla data di consegna dell'apparecchio da Riello SA al primo acquirente.

Sono esclusi dalla garanzia danni causati da forza maggiore, progetti ed esecuzioni d'impianto non conformi allo standard della tecnica (p.es. impiego di vettori termici inadeguati), l'inosservanza delle direttive tecniche della Riello (Suisse) SA riguardanti la progettazione, il montaggio, l'esercizio e la manutenzione, nonché i lavori impropri eseguiti da terzi.

A scelta, la Riello SA adempie i suoi obblighi di garanzia riparando gratuitamente in loco le parti difettose dell'impianto oppure mettendo a disposizione franco stabilimento le parti di ricambio. Oltre a ciò, la Riello SA non si assume altri impegni di alcun genere e in particolare spese di sostituzione, risarcimento danni, costi per determinare la causa di danni, perizie, danni consequenziali (interruzioni d'esercizio, danni delle acque e dell'ambiente, ecc.).

Questi obblighi di garanzia valgono solo se la Riello SA viene tempestivamente informata dei danni occorsi. La garanzia decade se il committente o terzi apportano modifiche o eseguono riparazioni alla fornitura senza il consenso scritto della Riello SA.

Spetta al committente creare le condizioni adeguate al normale svolgimento delle prestazioni stabilite.

10) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I termini di pagamento stabiliti devono essere rispettati anche se intervengono dei ritardi di qualsiasi genere dal momento della partenza dallo stabilimento. Non è ammesso decurtare o trattenere dei pagamenti a causa di reclami, note di credito non ancora concesse o contropretese non riconosciute dalla Riello SA. I pagamenti vanno effettuati anche se mancano parti di secondaria importanza che comunque non pregiudicano l'uso della fornitura o se sono necessari dei lavori successivi alla fornitura. Ai pagamenti ritardati si applicano gli interessi di mora previsti dalle banche.

11) FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello di Lugano.